



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N°05 - SGS DEL 15/07/2025

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO S.S. 2025/2026

A seguito di intervenute modifiche normative e di meri refusi materiali, si pubblica in allegato il testo corretto della circolare esplicativa tesseramento SGS, che annulla e sostituisce quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2 dell' 11/07/2025.

INDICE

1.	TESSERAMENTO	pag. 2
2.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI	pag. 7
3.	SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO.....	pag. 10

1 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per poter partecipare all'attività ufficiale organizzata dalla FIGC, i giovani calciatori e le giovani calciatrici devono essere tesserati/e con le rispettive Società tenendo conto delle modalità e delle relative disposizioni indicate nei paragrafi che seguono.

1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

1.2 “Giovani”

ART. 31 NOIF

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

In via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2025/2026 è consentito, in deroga agli artt. 31e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei/delle calciatori/calciatrici della classe 2009, con vincolo “giovani dilettanti” (Com. Uff. 234/A del 27.03.2025).

- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società.

- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.

1.3 “Giovani dilettanti”

ART. 32 NOIF

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/alle calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.39.1bis delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici (Com. Uff. 325/A del 19.06.2025).

- Il tesseramento “giovani dilettanti” viene predisposto e acquistato all’interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

1.4 “Giovani di serie”

ART. 33 NOIF

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

- a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;
- b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;
- c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a titolo definitivo.

Norme transitorie

Per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i calciatori/calciatrici "giovani di serie" che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori / calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. (Com. Uff. 6/A del 01.07.2025)

1.5 "Giovani" Stranieri

Per le modalità di tesseramento dei "Giovani Stranieri", si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dai Regolamenti F.I.F.A. e da F.I.G.C. Pertanto, si invita a prendere visione della "Guida alla scelta dell'eccezione" s/s 2025/2026. (All.1)

1.6 Rinnovo Tesseramento presso l'attuale Società

Il termine per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici giocatori/giocatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal 15 maggio al 25 giugno 2026.

Il tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche. – Com. Uff. 285/A del 09.05.2025

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato da FIGC entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diversi da quelli/quelle di cui all'art. 33/2 NOIF) – Com. Uff. 212/A del 21.03.2025

2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

Specificatamente a quanto richiamato nell'art. 40.3 delle N.O.I.F., l'autorizzazione all'emissione della deroga al tesseramento, rilasciata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dovrà essere richiesta per le categorie "PULCINI" e seguenti. Per ciò che concerne le categorie "PICCOLI AMICI" e "PRIMI CALCI" il rilascio della Carta Assicurativa in deroga alle disposizioni di tesseramento vigenti, saranno a cura esclusiva dei Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali di competenza previo valutazioni circa i requisiti sotto indicati.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it - (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) – solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare;
- *certificato di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;*
- documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza.

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se prive di idonea documentazione.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
- certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità;
- dichiarazione di domicilio del nucleo familiare corredata da copia documento identità del dichiarante;
- *certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;*
- idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se presentate prive di idonea documentazione.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno:

- essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 Dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del **15 settembre** di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, o il rinnovo del tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando:

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;
- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane;

NUOVO

- adozione delle politiche di safeguarding FIGC con particolare riferimento al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, al Codice di Condotta e alla nomina del Responsabile Safeguarding;
- adozione delle specifiche policy in materia di tutela dei minori e previsione di uno specifico delegato interno alla Tutela dei Minori ovvero al coordinamento interno per la cura e il benessere dei minori (requisito obbligatorio per le società dal 3° livello di qualità).

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga o del rinnovo della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2025 per le Società Professionistiche e per le Società Femminili partecipanti al campionato Serie A, dal 1° al 23 luglio 2025 per le Società Dilettantistiche e per le Società Femminili partecipanti al Campionato Serie B o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- **Le richieste di tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate** a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (31 dicembre).
- **Le richieste di rinnovo del tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate** a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (15 settembre). In assenza di rinnovo della deroga il tesseramento sarà revocato d'autorità.
- **Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.**
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2025/2026 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con Com. Uff. n .4/A del 01.07.2025.

3 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA

(Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da lunedì 1° dicembre 2025 a lunedì 15 dicembre 2025 (martedì 16 dicembre per le Società Professionistiche)

Vale data deposito telematico – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da martedì 16 dicembre 2025 (mercoledì 17 dicembre per le Società Professionistiche).

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

(Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA

(Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi e Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In analogia a quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F. Il calciatore/calciatrice “giovane” che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 31 Marzo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente. La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC al Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.

Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione.

Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.

Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.

Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati ovvero la espressa rinuncia scritta, è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e il Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1 dell’art. 109 NOIF, provvede a dichiarare d’autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3 dell’art. 109 NOIF.

Nel caso di opposizione della società, il Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3 dell’art. 109 NOIF, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. Il Comitato competente, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato competente.

-Com. Uff. 274/A del 30.04.2025

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente, con le procedure di trasmissione da esso previste, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci